



Città metropolitana di Venezia

Area Tutela Ambientale

Resp. Procedimento: dott. Massimo Gattolin
Istruttore: dott.ssa Roberta Zenere Tel. 041-2501224

Venezia, 16/11/2022
Prot. n. 67024
Classificazione: 12.01

OGGETTO: Pratica n. 03643900230-19052022-1543

Trasmissione provvedimento prot. n. 66724 del 16.11.2022

Ditta: ECO + ECO S.r.l. (C.F. 03071410272)

Sede Legale : Via della Geologia 31 30175 Venezia

Sede Impianto: Via della Geologia - area 43 ha sub 10 ettari - 30100 Venezia

Al SUAP del comune di VENEZIA
suap.ve@cert.camcom.it

per il rilascio alla Società:

Eco + Eco S.r.l.
Via della Geologia 31
30175 Venezia
protocollo@cert.ecopiueco.it

e la trasmissione ai seguenti destinatari:

Comune di Venezia
Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità
della vita
Viale Ancona
30100 Mestre VE
servizi.ambientali@pec.comune.venezia.it

Comune di Venezia Area Sviluppo del
Territorio e Città Sostenibile - Urbanistica
Viale Ancona
30100 Mestre VE
territorio@pec.comune.venezia.it

Comune di Venezia
Area Sviluppo del Territorio e Città
Sostenibile - Edilizia
Viale Ancona
30100 Mestre VE
edilizia@pec.comune.venezia.it

ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia
U.O. Controlli Ambientali
Via Lissa 6
30174 Mestre VE

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Massimo Gattolin il 16/11/2022 ai sensi dell' art. 20 e 23 del d.lgs. 82/2005

Centro Servizi - Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre VE - Telefono 0412501511
www.cittametropolitana.ve.it - PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Codice Fiscale 80008840276

dapve@pec.arpav.it

ARPAV Dipartimento Regionale rischi
tecnologici e fisici
U.O. Economia circolare e ciclo dei rifiuti
c/o Dipartimento Provinciale di Venezia
Via Lissa 6
30174 Mestre VE
dapve@pec.arpav.it

Autorità di sistema portuale del mare
Adriatico settentrionale porti di Venezia e
Chioggia
Santa Marta 13
30100 Venezia
autoritaportuale.venezia@legalmail.it

Regione Veneto
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Ambiente
U.O. Ciclo dei Rifiuti-AIA
Calle Priuli 99
30121 Venezia
ambiente@pec.regione.veneto.it

ULSS 3 Serenissima
Via Don Tosatto 147
30100 Mestre VE
protocollo.aulss3@pecveneto.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Venezia
Via della Motorizzazione civile 5
30100 Mestre VE
com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it

Provveditorato Interreg. OO. PP. per Veneto,
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
Ufficio Antinquinamento
San Polo 19
30100 Venezia
oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it

VERITAS SPA
Santa Croce 489
30135 Venezia
protocollo@cert.gruppoveritas.it

Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente"
Via Forte Marghera, 191
30173 Mestre VE
protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Massimo Gattolin il 16/11/2022 ai sensi dell' art. 20 e
23 del d.lgs. 82/2005

Centro Servizi - Via Forte Marghera, 191 –30173 Mestre VE - Telefono 0412501511
www.cittametropolitana.ve.it - PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Codice Fiscale 80008840276

Si trasmette in allegato alla presente il provvedimento prot. n. 66724 del 16.11.2022 relativo all'oggetto in formato .p7m, unitamente alla versione stampabile in formato .pdf che riporta informazioni essenziali per i successivi adempimenti e per le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni.

Si specifica che unicamente la versione .pdf riporta il numero e la data di protocollo del provvedimento, da citare nelle comunicazioni successive.

Si allega altresì il fac-simile di appendice alla polizza fideiussoria in recepimento del citato provvedimento.

Distinti saluti

Il Dirigente
- F.TO Dott. Massimo GATTOLIN -

Sportello Unico per le Attività Produttive (art. 38 L133/2010)
Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)

Comune di Venezia - Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Servizio SUAP
Identificativo nazionale SUAP: 313

Protocollo: REP_PROV_VE/VE-SUPRO/0549576 del 17/11/2022

MASSARO DAVID

MSSDVD73A11F241W

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.03643900230-19052022-1543 - SUAP 313 - 03643900230 ECO-RICICLI VERITAS S.R.L.

ECO + ECO S.R.L.

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

COMUNE DI VENEZIA

104.3.0.0.0 AUTORIZZAZIONI E SERVIZI AMBIENTALI

105.99.0.0.0 SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTA' SOSTENIBILE

105.99.5.0.0 EDILIZIA TERRAFERMA

ARPAV VENEZIA

Dipartimento Provinciale di Venezia - U.O. Controlli Ambientali

Dipartimento Regionale rischi - tecnologici e fisici U.O. Economia circolare e ciclo dei rifiuti

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

REGIONE VENETO - AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE AMBIENTE U.O. CICLO DEI RIFIUTI-AIA

AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZIO SISP - SERVIZIO SPISAL

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA

PROVVEDITORATO INTERREG. OO. PP. PER VENETO, TRENINO ALTO ADIGE E FRIULI VENEZIA GIULIA - UFFICIO SALVAGUARDIA DI VENEZIA

VERITAS SPA

CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE

Con riferimento alla pratica SUAP 03643900230-19052022-1543

ditta ECO-RICICLI VERITAS S.R.L.

trasmettiamo il provvedimento emesso dalla Città Metropolitana di Venezia - Area Ambiente con i relativi allegati.

Imposta di bollo Euro 16,00 assolta con marca da bollo n. 01210682417678 del 06/04/2022 che va annullata e conservata insieme al provvedimento.

Per informazioni relative al provvedimento contattare l'ufficio emittente indicato sul medesimo.

Per leggere i files firmati digitalmente utilizzare un qualsiasi software di verifica elencato alla pagina <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/software-verifica>

Cordialmente.

Giuseppe Zorzetto

Comune di Venezia - Area Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della vita

Responsabile del Servizio di Staff Coordinamento SUAP e Gestione procedure automatizzate

Viale Ancona n. 59 - piano terra - CAP 30172 - Venezia Mestre

telefono 0412749300 - e-mail suap@comune.venezia.it

internet www.comune.venezia.it/suap

Comune di Venezia - Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Servizio SUAP**Identificativo nazionale SUAP: 313**

Gentile utente,

la seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di VENEZIA, in relazione alla Sua pratica n.03643900230-19052022-1543

SUAP mittente: Sportello n.313 - Comune di Venezia - Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Servizio SUAP

Pratica: 03643900230-19052022-1543

Impresa: 03643900230 - ECO-RICICLI VERITAS S.R.L.

Protocollo pratica: REP_PROV_VE/VE-SUPRO 0238076/19-05-2022

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_VE/VE-SUPRO 0549576/17-11-2022.

IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione:	ECO-RICICLI VERITAS S.R.L.		
Codice fiscale:	03643900230	Provincia sede legale:	VENEZIA

INFORMAZIONI PRATICA

Oggetto:	DOMANDA RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI DETERMINA		
Codice Pratica:	03643900230-19052022-1543		

RESPONSABILE SUAP

Cognome:	BATTAGLIA	Nome:	STEFANIA
-----------------	-----------	--------------	----------

ALLEGATI PRESENTI

615853_provvedimento_66724_del_16.11.2022.pdf.p7m - Provvedimento finale del procedimento
615827_COMUNICAZIONE_DETERMINA.pdf.p7m
615854_planimetria.pdf.p7m
615855_Allegati_5.pdf.p7m
615856_Allegati_4.pdf.p7m
615857_Allegati_3.pdf.p7m
615858_Allegati_2_.pdf.p7m
615878_prot._n._66724_del_16.11.2022.pdf
615879_planimetria.pdf
615880_Allegati_5.pdf
615881_Allegati_4.pdf
615882_Allegati_3.pdf
615883_Allegati_2_.pdf
615897_APPENDICE_PER_RECEPIMENTO_PROVVEDIEMNTO_1.pdf



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA Area Tutela Ambientale

Determinazione N. 3102 / 2022

Responsabile del procedimento: MASSIMO GATTOLIN

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA ECO + ECO S.R.L. PER L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI SITO IN VIA DELLA GEOLOGIA "EX AREA 43HA SUB 10HA" IN COMUNE DI VENEZIA RINNOVO

-

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”;
- ii. il D.Lgs n.116 del 03.09.2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” in vigore dal 26.09.2020, che ha apportato modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- iii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;
- iv. l’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto.
- v. il Regolamento Ue 333/2011/Ue “Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste") - Ferro, acciaio e alluminio”;
- vi. il Regolamento Ue 1079/2012/Ue “Criteri per determinare quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- vii. l’art. 107 del D.Lgs. n. 230 del 17.03.1995, il D.Lgs. n. 100 del 01.06.2011, il D.Lgs. n.101 del 31.07.2020 e il D.L. 1 marzo 2022 n. 17, che recano gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- viii. le “linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti “Task 01.02.02”, approvate da ISPRA in data 20.05.2014;
- ix. il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132 del 02.08.2018, ed in particolare l’art. 26-bis recante “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, che prevede l’obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterno;
- x. la nota prot. n. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. n. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo III bis della Parte II e dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all’art. 22 c.2 lett d) della L.R. 3/2000, richiamato altresì all’All. A punto 8 della DGRV 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;
- xi. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, come modificata con la D.G.R.V. n. 439 del 10.04.2018, che hanno definito le “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione” e le “Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti”;
- xii. la D.G.R.V. n. 288 dell’11.03.2014 che disciplina la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione annuale della percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa;

- xiii. la D.G.R.V. n. 445 del 06.04.2017 che detta indirizzi tecnici sulla corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani;
- xiv. la D.G.R.V. n. 119 del 07.02.2018 “Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti” contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- xv. la L.R. n. 3 del 21.01.2000 che integra e modifica la L.R. n. 33 del 16.04.1985;
- xvi. la L.R. n. 20 del 16.08.2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L. R. n. 3/2000;
- xvii. la L.R. n. 52 del 31.12.2012 con la quale la Regione del Veneto ha dettato “nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010)””;
- xviii. l’art. 25, comma 4, del D.L. n. 1 del 24.01.2012, n.1, convertito in L. n. 27 del 24.03.2012 che specifica le attività rientranti nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani soggetto ad affidamento;
- xix. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. n. 161 del 12.06.2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- xx. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- xxi. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge n. 114 del 11.08.2014, di conversione del D.L. n. 90 del 24.06.2014, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della L. n. 56 del 07.04.2014 dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- xxii. l’art. 1 della L. n. 56 del 07.04.2014 che:
- al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa L. n. 56 del 07.04.2014, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’art. 4 della L. n. 131 del 05.06.2003;
- xxiii. la L.R. n. 19 del 29.10.2015 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- xxiv. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l’elaborato D dell’Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l’art. 16 dell’Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. n. 120 del 03.06.2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- xxv. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xxvi. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l’altro, le procedure di cui alla L. R. n. 3/2000;
- xxvii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xxviii. la D.G.R.V. n. 988 del 09.08.2022 con la quale la Regione Veneto ha approvato l’aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti urbani e speciali –Allegato A, che tuttavia non è applicabile al presente procedimento essendo stato avviato precedentemente alla sua pubblicazione;
- xxix. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019

Visto che:

- i gli articoli 5, 49 e 50 della L. R. n. 33 del 16.04.1985 e delle successive modifiche e integrazioni che attribuiscono al Presidente della Provincia il controllo preventivo e successivo degli scarichi liquidi provenienti dagli impianti di trattamento a servizio degli insediamenti produttivi di potenzialità inferiore a 13.000 abitanti equivalenti per il trattamento dei reflui ivi prodotti;

- ii la parte terza del D.Lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” che comprende, fra l’altro, norme sulla tutela delle acque dall’inquinamento e la parte quarta del Decreto stesso contiene anche norme sulla gestione dei rifiuti; in particolare l’articolo 124 del Decreto stesso reca Criteri generali sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- iii l’articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l’assoggettamento all’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche”;
- iv l’articolo 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del D.Lgs. n. 152 del 06.04.2006, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione n. 107 del 5.11.2009 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell’8.12.2009,) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. n. 88 del 27.10.2009;

Visto che:

- i. la L.R. n. 33 del 16.4.1985 attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell’autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. n. 203 del 24.5.1988, ai sensi degli artt. 6, 12 e 15;
- ii. il D.Lgs. n. 152 del 06.04.2006 disciplina, nella parte quinta, la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed abroga all’art. 280, tra gli altri, il D.P.R. 203 del 24.05.88, il D.P.R. 25.7.1991 ed il D.M. n.44 del 16.01.2004;
- iii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 02.10.2006, con verbale n. 70099 del 04.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all’emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – AIL. I;
- iv. “il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l’art. 271 comma 7-bis che “le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse”;

Visti:

- i il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- i. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016;
- ii. l’art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iii. il Decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, così come modificato con decreti n. 51 del 07.06.2019 e n. 34 del 16.06.2022, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- iv. il Decreto del Sindaco metropolitano n. 89 del 30.12.2021 relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’area “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin;
- v. il bilancio di previsione e il Documento Unico di programmazione 2022-2024 approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 18.01.2022;
- vi. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022-2024, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 5/2022 del 11.03.2022, che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali”.

Premesso che:

- i in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l’obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii con Decreto del Sindaco metropolitano n. 90 del 29.12.2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 05.04.2018, n. 14 del 21.01.2019 , n. 28 del 19.03. 2019 e n. 34 del 16.06.2022 è stata approvata la nuova macrostruttura;

- iii con Decreto n. 05 del 11.03.2022, il Sindaco metropolitano ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l'elenco dei procedimenti amministrativi e relativi termini di competenza della Città metropolitana, in cui è indicata l'Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- iv con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 36 del 29.06.2022 è stato adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 1 DL. 80/2021 – convertito in L. 113/2021 - e del DPR 81 del 24.06.2022, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024, comprensivo delle misure del PTPCT;
- v per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal PIAO:
 - dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2022-2024);
 - dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott. Massimo Gattolin (rif. Mis Z10 del PTPCT 2022-2024);
 - dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario, in ragione della riconfigurazione dell'assetto organizzativo dell'ufficio (rif. Mis Z20A del PTPCT 2022-2024);

Dato atto che:

- i con provvedimento prot. n. 79378 del 12.12.2019 (Determinazione n. 3612/2020), nelle more della conclusione dell'iter di VAS per l'approvazione del Piano urbanistico attuativo, l'impresa Eco-Ricicli Veritas Srl, con sede legale in via della Geologia - Ex "Area 43 ha" - 30100 Venezia, è stata autorizzata alla continuazione, fino al 10.12.2022, dell'attività di recupero rifiuti presso l'impianto ubicato in via della Geologia - "Ex Area 43 ha sub 10ha" – Ve;
- i. con il provvedimento prot. n. 16569 del 24.03.2020 (Determinazione n. 749/2021), è stato autorizzato, fino al superamento della fase emergenziale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", ed esclusivamente quando le altre aree gestionali dell'intero complesso produttivo erano già occupate per l'intera volumetria autorizzata, lo stoccaggio di ulteriori 3000 tonnellate presso il lotto C dell'impianto e l'installazione di una postazione di riduzione volumetrica per rifiuti prodotti aventi CER 191204 e 191212 con relativo stoccaggio di ulteriori 6000 tonn. Al termine del periodo emergenziale, l'impianto dovrà essere dismesso e il sito ripristinato in conformità con la destinazione urbanistica dell'area;
- ii. con provvedimento prot. n. 29771 del 15.06.2020 (Determinazione n. 1344/2020) si è preso atto della realizzazione di un centro di raccolta di rifiuti urbani all'interno del perimetro impiantistico gestito dalla medesima ditta Eco-Ricicli Veritas Srl;
- iii. con provvedimento prot. n. 66886 del 24.12.2020 (Determinazione n. 3252/2021), con il quale è stato sostituito il provvedimento prot. n. 79378 del 12.12.2019, questa Amministrazione ha approvato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, il progetto di modifica dell'impianto di recupero presentato con istanza prot. n. 43796 del 22.09.2020, per il quale questa Amministrazione aveva escluso l'assoggettamento alla procedura di VIA con provvedimento prot. n. 52168 del 13.10.2020 (Determinazione n. 2459/2021). Il progetto prevedeva la realizzazione e l'avvio dell'esercizio provvisorio in due fasi distinte;
- ii con nota prot. n. 33019 del 25.06.2021 questa Amministrazione ha confermato che l'area indicata come Lotto C – Zona Polmone deve essere gestita, fino al superamento dello stato di emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid- 19 di cui al D.P.C.M. del 31.01.2020 smi, in conformità al provvedimento prot. n. 16569 del 25.03.2020. Nei 90 giorni successivi alla cessazione dell'emergenza sanitaria la ditta dovrà ripristinare le condizioni di cui al provvedimento prot. n. 66886 del 24.12.2020 ovvero presentare istanza di modifica;
- iv. con provvedimento prot. n. 59 del 03.01.2022 (Determinazione n. 2/2022) questa Amministrazione ha autorizzato, fino al 10.12.2022, l'esercizio definitivo dell'impianto di trattamento rifiuti sito in via della Geologia - Ex "Area 43 ha";
- v. con provvedimento prot. n. 9897 del 17.02.2022 questa Amministrazione ha accertato la non necessità di screening di valutazione d'incidenza ambientale del progetto, trasmesso con istanza assunta al prot. n. 7364 del 07.02.2022, consistente nella realizzazione di due stoccaggi coperti di rifiuti ingombranti e legno nell'ambito della fase emergenziale da Covid 19;
- iii con provvedimento prot. n. 14353 del 09.03.2022 (Determinazione n. 695/2022), che sostituisce il provvedimento prot. n. 16569 del 24.03.2020 per gli stoccaggi emergenziali sul lotto C - Zona polmone, questa Amministrazione ha autorizzato, fino al superamento della fase emergenziale di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 smi, il conferimento presso quest'area di rifiuti a matrice legnosa identificati dai codici EER 150103, 200138 e 191207 e la realizzazione di due box per il deposito dei suddetti rifiuti;

- iv con provvedimento prot. n. 21550 del 13.04.2022 (Determinazione n. 2021/2022) questa Amministrazione ha accertato la non necessità di screening di valutazione di incidenza ambientale per il progetto di modifica presentato con note assunte al prot. n. 18201 - 18202 - 18203 del 28.03.2022;
- v con provvedimento prot. n. 44220 del 29.07.2022 (Determinazione n. 2092/2022), che ha sostituito tutti i precedenti e di cui si richiamano integralmente le premesse, nelle more della conclusione dell'iter di VAS per l'approvazione del Piano urbanistico attuativo, l'impresa Eco-Ricicli Veritas Srl, con sede legale in via della Geologia - Ex "Area 43 ha" - 30100 Venezia, è stata autorizzata fino al 10.12.2022 all'attività di recupero rifiuti presso l'impianto, ubicato in via della Geologia - Ex "Area 43 ha - Ve, secondo la conformazione di cui all'istanza assunta ai prot. n. 18201 - 18202 - 18203 del 28.03.2022 ;
- vi con provvedimento prot. n. 62014 del 24.10.2022 (Determinazione n. 2853/2022), a seguito della fusione fra Ecoprogetto Venezia Srl ed Eco-ricicli Veritas Srl, la titolarità del provvedimento prot. n. 44220 del 29.07.2022 è stata trasferita alla costituenda Società Eco + Eco Srl con sede legale in via della Geologia 31 in comune di Venezia;

Premesso che:

- i. con istanza assunta al prot. n. 29381 del 23.05.2022 la Eco-Ricicli Veritas Srl ha chiesto il rinnovo senza modifiche del provvedimento prot. n. 59 del 03.01.2022 (Determinazione n. 2/2022) ora sostituito dal provvedimento prot. n. 44220 del 29.07.2022 (Determinazione n. 2092/2022);
- ii. con nota prot. n. 37165 del 24.06.2022 questa Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento volto al rinnovo senza modifiche del provvedimento prot. n. 59 del 03.01.2022 (Determinazione n. 2/2022) ed chiesto agli Enti interessati di segnalare eventuali necessità di integrazioni o nel caso di trasmettere le proprie determinazioni;
- iii. atteso che con nota assunta al prot. n. 38281 del 01.07.2022 la Veritas S.p.A. ha comunicato che l'atto di assenso prot. n. 40867 del 12.02.2022, trasmesso nell'ambito del procedimento volto alla modifica del provvedimento prot. n. 59 del 03.01.2022, è ancora efficace;
- iv. con nota assunta al prot. n. 57100 del 03.10.2022 il comune di Venezia ha comunicato quanto segue:
“(…) il rinnovo dell'autorizzazione 59 del 03.01.2022 (Determinazione n. 2/2022) è finalizzato alla prosecuzione dell'attività dell'Azienda che opera quale servizio pubblico di raccolta e trattamento rifiuti urbani, e non prevede ulteriori opere edilizie da realizzarsi oltre a quelle già precedentemente concesse con titoli rilasciati, per quanto di conseguenza si esprime parere favorevole e si evidenzia che i manufatti sono autorizzati fino al 01.10.2025”

Dato atto che la Società Eco + Eco Srl non ha ancora provveduto a trasmettere quanto previsto al punto 8 - 9 e 10 del provvedimento prot. n. 44220 del 29.07.2022 e al punto 8 del provvedimento prot. n. 62014 del 24.10.2022;

Preso atto che con nota assunta al prot. n. 54479 del 22.09.2022 la Società ha comunicato l'inizio dei lavori relativi alle modifiche approvate con provvedimento prot. n. 44220 del 29.07.2022 e che con nota prot. n. 56107 del 28.09.2022, in relazione al punto 9 del provvedimento prot. n. 44220 del 29.07.2022, ha chiesto la proroga al 30.11.2022 per la presentazione del Piano di Gestione operativa (di seguito PGO);

Verificato che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 1789713 e relative appendici emessa da Coface con scadenza il 10.12.2025 e validità il 10.12.2027;

Verificato che l'attività è altresì garantita dalla polizza RCI n. 177773782, emessa da Unipol Sai per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso e per la quale si è in attesa della presa in carico al nuovo soggetto Eco+Eco Srl;

Dato atto che la ditta è in possesso della certificazione ambientale UNI ISO 14001:2015 con scadenza il 11.05.2025 e per la quale si è in attesa della presa in carico al nuovo soggetto Eco + Eco Srl,;

Dato atto che la Società, in conformità al punto 8 del provvedimento prot. n. 62014 del 24.10.2022 non ha ancora trasmesso la volturazione a Eco + Eco Srl dell'Attestato di Conformità al Regolamento UE n. 333/2011;

Dato atto che è presente agli atti di questa Amministrazione, trasmessa con nota prot. n. 48287 del 28.08.2022, la dichiarazione di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientali;

Visto che con nota assunta al prot. n. 48287 del 24.08.2022 è stata comunicata la nomina del Responsabile tecnico dell'impianto, la relativa nota di accettazione e la dichiarazione del possesso dei requisiti tecnici;

Preso atto delle comunicazioni reiterate negli anni con le quali la Società ha reso manifesta la difficoltà a far fronte a periodi di elevati conferimenti di rifiuti urbani sia a causa dell'ingente incremento della popolazione servita a seguito dei flussi estivi che a causa di problemi di conferimento ai consorzi o impianti di recupero rifiuti per la particolare situazione economica venutasi a creare;

Ritenuto, per quanto sopra, di autorizzare, nei periodi di difficoltà adeguatamente giustificati e fatte salve le necessarie autorizzazioni di altri Enti, l'utilizzo del lotto C fino alla massima capacità di stoccaggio di 7.208 tonn definita dal collaudo funzionale di cui alla nota assunta al prot. n. 36944 del 24.06.2022;

Rilevato che nel provvedimento prot. n. 44220 del 29.07.2022, per mero errore materiale non è stata dettagliata la procedura per il rilascio dell'esercizio definitivo per le nuove linee impiantistiche di trattamento rifiuti denominate Linea MPO – Linea EPS e linea MPR;

Ritenuto pertanto di integrare il presente provvedimento con la procedura per il rilascio dell'esercizio definitivo per le suddette linee;

Considerato che l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29/04/2015;

Ritenuto di precisare con l'occasione che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L. R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019; resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno;

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dai competenti uffici, non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'istanza assunta al prot. n. 29381 del 23.05.2022;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n 180 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 16.11.2022, risulta rispettato;

DETERMINA

1. La Società ECO + ECO S.r.l. (C.F. – P.IVA 03071410272) con sede legale in Via della Geologia 31/1 - 30100 Venezia è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 26 della L. R. 3/2000, alla realizzazione delle modifiche sostanziali autorizzate con provvedimento prot. n. 44220 del 29.07.2022 e all'esercizio dell'impianto sito in Via della Geologia - "Area 43 ha sub 10ha" - 30100 Venezia per lo svolgimento delle attività di recupero descritte al successivo punto 14.
Tutti gli impegni assunti con la documentazione progettuale si intendono vincolanti ai fini della gestione impiantistica, nel rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento.
2. Il presente provvedimento, fatta salva la proroga dei relativi titoli edilizi rilasciati dal Comune di Venezia, ha validità fino al **01.10.2032** e sostituisce il provvedimento prot. n. 44220 del 29.07.2022 (Determinazione n. 2853/2022) come modificato dal provvedimento prot. n. 62014 del 24.10.2022.
3. L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di ricezione dello stesso.
4. Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria comporta **l'automatica sospensione** dell'efficacia del presente provvedimento, senza ulteriori comunicazioni da parte della Città metropolitana di Venezia. In tal caso, **entro la data di scadenza** delle garanzie finanziarie, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti dandone comunicazione alla scrivente Amministrazione, al Comune di Venezia ed all'ARPAV.
5. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione e le quietanze di pagamento della polizza Responsabilità Civile Inquinamento.
6. La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento una appendice alla fideiussione, in recepimento della presente autorizzazione, dovuta ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 secondo il modello trasmesso unitamente al presente provvedimento. La suddetta appendice deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste.
7. L'impresa entro il **24.11.2022**, in ottemperanza al provvedimento di volturazione prot. n. 62014 24.10.2022, deve inviare :
 - a. Copia della certificazione ambientale UNI ISO 14001:2015 N. IT315210 nella quale l'impianto in argomento è associato alla Eco +Eco Srl;
 - b. appendice alla polizza RCI n. 177773782 nella quale la UnipolSai prende atto che la Società Eco + Eco Srl è autorizzata all'esercizio dell'impianto in argomento;
 - c. copia dell'attestato di conformità al Regolamento UE n. 333/2011 rilasciato alla Eco +Eco Srl;
8. Il rinnovo della certificazione UNI ISO 14001:2015 deve essere trasmesso **entro 30 giorni** dalla scadenza, ovvero i massimali della fideiussione e della polizza RCI dovranno essere adeguati nel medesimo termine.
9. L'avvio dell'esercizio provvisorio a seguito dell'approvazione del progetto di cui al presente provvedimento è subordinato alla presentazione di quanto previsto all'art. 25 della LR 3/2000 e di quanto altro come di seguito elencato:
 - a. dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato;

- b. attestazione dell'adempimento alle prescrizioni del D.P.R. 151/2011 in materia di prevenzione incendi, ed in particolare la presentazione al Comando dei provinciale Vigili del Fuoco di Venezia della segnalazione Certificata di Inizio Attività;
 - c. documentazione attestante la presentazione al Comune di Venezia – Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile – Settore Urbanistica e Accordi di Pianificazione – Servizio Pianificazione Urbanistica di opportuno titolo edilizio (Cil) per la realizzazione delle tensostrutture e opere collegate alla copertura di rifiuti sul lotto B;
 - d. dichiarazione, firmata dal Legale Rappresentante, dell'assunto rispetto di tutte le norme vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, insediamenti insalubri, sicurezza, prevenzione incendi, rischi di incidenti rilevanti, ove necessario, e in caso diverso una dichiarazione di non assoggettabilità;
 - e. data di avvio dell'esercizio delle nuove linee;
 - f. Piano di Collaudo, predisposto dal collaudatore dell'impianto, da trasmettere anche ad ARPAV, ove siano dettagliatamente descritte le procedure di collaudo previste con relativo crono programma. Le date dei sopralluoghi e dei campionamenti dei rifiuti/prodotti previsti dal Piano di Collaudo, che non possono in ogni caso essere antecedenti alla trasmissione del piano stesso, dovranno essere comunicate a questa Amministrazione ed a ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia.
10. **Entro 180 giorni dall'avvio dell'esercizio provvisorio**, la ditta dovrà presentare a questa Amministrazione il collaudo tecnico funzionale secondo quanto indicato all'art. 25 della L. R. 3/2000 relativamente alle nuove linee autorizzate con provvedimento prot. n. 44220 del 29.07.2022 (Linea MPO – Linea EPS e Linea MPR). In particolare, il collaudo dovrà essere effettuato da professionista abilitato diverso dal progettista e dal direttore/esecutore dei lavori, e dovrà consentire la verifica dell'idoneità dell'impianto a conseguire gli obiettivi previsti in progetto. In particolare, dovranno essere specificate le verifiche effettuate per attestare il rispetto di quanto indicato alle lettere da a) a g) del comma 8 dell'art. 25 della L. R. 3/2000. L'efficacia del processo di recupero deve essere dimostrata per ciascuna delle linee di trattamento autorizzata, nelle condizioni di esercizio più gravose (adeguatamente documentate) e alla massima potenzialità dell'impianto, mediante adeguate analisi chimiche e/o merceologiche svolte sul rifiuto in ingresso.
11. Nei successivi **90 giorni** verrà data comunicazione da parte di questa Amministrazione di formale accettazione del collaudo funzionale di cui al presente punto, e il presente provvedimento avrà efficacia ai fini dell'esercizio definitivo, ai sensi dell'art. 26 della L. R. 3/2000. A tal fine la nota dovrà essere conservata unitamente al provvedimento. In relazione agli esiti del collaudo funzionale e della valutazione sopra riportata, la presente autorizzazione potrà essere modificata, revocata o sospesa.
12. Entro **60 giorni** dall'avvio dell'impianto nella nuova configurazione questa impresa dovrà trasmettere al Comune di Venezia Area Servizi al Cittadino ed alle imprese e Qualità della Vita – Settore Autorizzazioni Ambientali – Servizio Sportello Rumore, Igiene ed Animali, alla Città Metropolitana di Venezia ed ad Arpav Dipartimento Provinciale di Venezia- U.O. Controlli Ambientali una valutazione acustica condotta nelle condizioni di maggiore operativa dell'impianto;
13. Entro **30.11.2022** la Società dovrà trasmettere un aggiornamento del Piano di Gestione Operativa), in recepimento della presente autorizzazione, in cui siano dettagliate le procedure interne relative a tutte le linee di trattamento autorizzate, le procedure di ingresso dei rifiuti e di uscita dei rifiuti e dei prodotti (con particolare riferimento alla verifica delle specifiche di ingresso ed alla caratterizzazione in uscita.

RIFIUTI

14. Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- R13:** Messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto e per i rifiuti prodotti dall'attività destinati a recupero presso altro impianto;
 - R12^{SC}:** Selezione e cernita finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento;
 - R12^{EI}:** Eliminazione delle frazioni estranee;
 - R12^A:** Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER ed analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, effettuato su rifiuti conferiti in impianto oppure su rifiuti ottenuti dalle operazioni effettuate presso l'impianto;
 - R12^{RV}:** Riduzione volumetrica consistente nella pressatura delle plastiche sfuse;
 - R4:** Raffinazione dei metalli ferrosi e non ferrosi mediante la linea per la valorizzazione del metallo con cessazione della qualifica di rifiuto, secondo specifiche individuate nel Regolamento Europeo UE n. 333/2011;

D15: Deposito preliminare, limitatamente allo stoccaggio presso l'impianto dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e destinati allo smaltimento presso altro impianto.

15. Le linee di trattamento attivate presso l'impianto e le rispettive potenzialità massime autorizzate sono illustrate all'**allegato 2**.
16. Le quantità massime complessive di rifiuti stoccabili nello stabilimento, nelle aree di cui alla planimetria allegata (**allegato 1**) ed in ogni caso senza superare le altezze di cui al presente provvedimento, nel rispetto del progetto approvato e degli adempimenti al D.P.R. 151/2011, sono quelle illustrate nella tabella di cui all'**allegato 3**.
17. In situazioni di comprovata emergenza, previa idonea comunicazione almeno 15 giorni prima, e fatta salvo quanto disposto dalla vigente normativa (ad esempio in riferimento alla materia di prevenzione incendio e sicurezza del lavoro) la Società è autorizzata, in deroga a quanto stabilito in Allegato 3 e per un massimo di 90 giorni, allo stoccaggio presso il Lotto C fino alla capacità massima di cui al collaudo citato in premessa ovvero fino a complessive 7208 tonn;
18. I rifiuti in ingresso ed in uscita dalle diverse linee impiantistiche e le operazioni consentite sono riportate nelle tabelle di cui all'**allegato 4**;
19. Oltre ai rifiuti afferenti alle linee MULTI 1 e MULTI 2 possono essere stoccati, in accordo con la planimetria allegata, i rifiuti conferiti da terzi o provenienti dalle altre linee di trattamento **Allegato 5**;

Prescrizioni in merito alle operazioni autorizzate

20. L'operazione di recupero (R4) dei metalli ferro, acciaio e alluminio è autorizzata subordinatamente al possesso della certificazione ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 333/2011. Copia del rinnovo dovrà essere trasmessa alla scrivente Amministrazione entro 30 giorni dall'ottenimento. Eventuali modifiche della stessa dovranno essere tempestivamente trasmesse a questa Amministrazione.
21. Non è ammessa l'operazione di recupero R4 su metalli non ricompresi nel suddetto Regolamento Europeo UE n. 333/2011.
22. Non potranno essere sottoposti ad operazioni R12 rifiuti codificati con il CER 19XXXX se già sottoposti alla medesima operazione presso l'impianto di appartenenza.
23. L'operazione di recupero R12^{EL}, consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto.
24. L'operazione di recupero R12^A, consistente nell'accorpamento, comporta l'ottimizzazione dei carichi in uscita che mantengono il CER di ingresso.
25. Non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso l'accorpamento tra rifiuti, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero; l'accorpamento di rifiuti destinati a recupero deve essere effettuata solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo utilizzo.
26. Le operazioni di adeguamento volumetrico mediante pressatura potranno essere effettuate solo se tali attività non compromettono il successivo recupero presso gli impianti di destinazione.
27. Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.

Prescrizioni relative ai rifiuti in ingresso ed ai rifiuti/prodotti in uscita

28. L'impresa è tenuta a ricevere i rifiuti autorizzati dando priorità ai conferimenti di rifiuti urbani relativi al bacino territoriale di appartenenza, di cui alla L.R. n. 52 del 31.12.2012, ed ai rifiuti provenienti dal Porto commerciale e turistico di Venezia.
29. Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da utenze domestiche, se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, nell'ambito dell'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 25, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, e in Regione Veneto ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. 52/2012, lettera b), c) e g).
30. Non potranno essere conferiti in impianto rifiuti riportanti stato fisico polverulento.
31. I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche.

Detta caratterizzazione deve essere riferita ad ogni lotto di produzione dei rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta

il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

Per i rifiuti urbani in ingresso all'impianto, la caratterizzazione deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche merceologiche ed essere effettuata con cadenza almeno trimestrale.

32. La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.
33. I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche e/o di sicurezza che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica e/o sicurezza, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.
34. Il rifiuto residuo dalle operazioni R12^{SC} effettuate nella linea di trattamento scarti (ex inerti) dovrà essere avviato, previa caratterizzazione analitica comprendente il test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 05.02.1998, prioritariamente ad impianti di recupero muniti di tecnologia idonea alla rimozione degli inquinanti ancora presenti, nonché le ulteriori disposizioni previste dagli atti autorizzativi degli impianti di destino.
35. Il rifiuto residuo dalle operazioni R12^{SC} effettuate nella linea di trattamento scarti (ex inerti) dovrà essere accompagnato da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, di dimensione commisurata alla capacità dell'area di stoccaggio, non potrà superare 1000 ton. Le analisi dovranno essere effettuate secondo le normative vigenti, nonché ulteriori disposizioni previste dagli atti autorizzativi degli impianti di destino.
36. L'area preposta allo stoccaggio del rifiuto residuo dalle operazioni R12^{SC} effettuate nella linea di trattamento scarti (ex inerti), al fine della caratterizzazione dello stesso, dovrà essere gestita in modo da avere un lotto in formazione per ciascuno dei flussi ed uno o più lotti chiusi in attesa di analisi. I lotti dovranno essere identificati da idonea cartellonistica riportanti le seguenti informazioni: "lotto x informazioni – data di apertura" e "lotto y – in attesa di idonea analisi – data apertura e chiusura del lotto e data di campionamento". Dovrà inoltre essere assicurata la tracciabilità tra l'identificazione del lotto e quello del campionamento, il rapporto di prova ed il numero del box di campionamento.
37. Su tutti i rifiuti metallici dovrà essere effettuato il controllo radiometrico, sia sul rifiuto scaricato a terra che nei cassoni.
38. I controlli relativi alla sorveglianza dei materiali deve essere svolta con strumentazione adeguata e tarata. I controlli devono essere a carico di Esperti qualificati di secondo e terzo grado e le rilevazioni devono essere eseguite in modo tecnicamente congruo. Il controllo visivo dei carichi dovrà essere effettuata anche nel caso di assenza di segnalazione di anomalia radiometrica.
39. Copia degli esiti delle verifiche di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo.
40. I rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti speciali in ingresso devono essere identificati con un codice CER 19.12.XX. Eventuali altri rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti speciali potranno essere stoccati nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 10 dando comunicazione alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia **entro 48 ore** dal momento in cui vengono generati, allegando copia del documento di trasporto del rifiuto in ingresso nel quale sono stati rinvenuti e comunicando le modalità di gestione.
41. I rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti in ingresso provenienti da raccolte differenziate in ambito urbano devono essere identificati con un codice CER 19.12.XX o **con il CER più adeguato qualora non presente nel capitolo citato. Con** la periodicità prevista al punto successivo del presente provvedimento, deve essere presentato alla Città metropolitana e ad ARPAV una relazione riportante l'elenco dei CER prodotti dal trattamento dei rifiuti provenienti da raccolte differenziate.
42. I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182-bis del D.L.gs. 152/06 e della DGRV n. 445/2017. **Entro il 01 marzo di ogni anno** dovrà essere prodotta a questa Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione riportante le provenienze dei rifiuti urbani conferiti in impianto e gli impianti di destinazione dei sovvalli della selezione.
43. I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER "voci a specchio", prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamenti a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla

specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.

44. Le analisi sui rifiuti di cui al precedente punto devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
45. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
46. I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un'operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.
47. I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l'avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, dovrà essere acquisita specifica attestazione dell'impianto di destinato in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.
48. I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.
49. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.

Prescrizioni relative allo stoccaggio

50. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
51. Per tutti i rifiuti stoccati, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.
52. Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
53. I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dalle materie prime presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
54. I setti mobili impiegati a delimitare esternamente le aree di stoccaggio dei rifiuti in cumuli dovranno avere altezza pari ad almeno 6 m di altezza, fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
55. I separatori impiegati a contenimento dei rifiuti stoccati in cumulo dovranno essere idonei a garantire la stabilità dei cumuli e proporzionati all'altezza degli stessi.
56. In caso di avverse condizioni meteorologiche si dovrà assicurare che i rifiuti non fuoriescano dalle aree preposte. In tal caso, dovranno essere apportate misure di contenimento, quali l'installazione di reti fisse o il posizionamento di coperture mobili atte ad impedirne la dispersione.
57. La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.
58. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
59. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
60. Dovrà essere mantenuto in esercizio un adeguato sistema di allontanamento dei volatili, per limitare la presenza di gabbiani presso i cumuli dei rifiuti, e dello stesso si dovrà dare atto nel registro di manutenzione.

61. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
62. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
63. I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
64. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

65. L'impresa è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – art. 269, comma 2 e 8, all'installazione e alla modifica sostanziale dello stabilimento citato in oggetto, come da progetto allegato all'istanza ed eventuali integrazioni. E' altresì autorizzata ai sensi della parte V del D.Lgs 152/06, alle emissioni in atmosfera provenienti dai camini identificati con i 1, 2 e 3.

Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.06, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti:

CAMINO (n)	PROVENIENZA EFFLUENTE	Inquinante	Flusso di massa (g/h)
1	Multi	Polveri	40
2	Multi	Polveri	52
3	Ingombranti	Polveri	6,5

- b) la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi semestrali alle emissioni corrispondenti ai camini n.1, 2 e 3. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto successivo, a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un **anticipo di almeno 15 giorni**, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
 - c) la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. 1, 2 e 3;
 - d) nelle fasi di movimentazione dei materiali trattati dovranno essere adottate tutte le procedure atte a minimizzare le emissioni diffuse delle polveri, secondo quanto previsto dalla parte I dell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06;
 - e) le aree dello stabilimento destinate agli spostamenti dei mezzi ed apparecchiature dovranno essere opportunamente pavimentate e periodicamente bagnate al fine di ridurre la dispersione delle polveri;
 - f) la linea di trattamento scarti (ex inerti) dovrà essere dotata di idoneo sistema di bagnatura delle polveri;
 - g) deve essere mantenuto efficace il sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dallo stabilimento per evitare il trascinamento delle polveri.
66. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.

67. I camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio.
68. Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

69. L'impresa dovrà rispettare le prescrizioni riportate nell'Atto di Assenso prot. 40867 del 12.05.2022 emanato da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., acquisito agli atti con prot. n. 27488 del 13.05.2022, che costituisce parte integrante del presente provvedimento (**Allegato 4**).

DISPOSIZIONI GENERALI

70. I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
71. L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare, le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
72. La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
73. L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
74. Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. 152/2006, n. 152.
75. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
76. **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
77. Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
78. **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti.
79. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere resa in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
80. Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.
81. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.

82. La ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
83. Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
84. La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
85. In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
86. Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa Amministrazione, nonché al comune di Venezia e all'ARPAV, Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
87. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
88. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
89. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.
90. E' fatto salvo alla ditta l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione e/o la revisione del Piano di emergenza esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.
91. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
92. Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo PEC al SUAP del Comune di Venezia per la trasmissione alla ditta Eco +Eco S.r.l., alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, all'ARPAV - Dipartimento provinciale di Venezia – U.O. Controlli Ambientali, al Comune di Venezia, all'ARPAV U.O. "Economia circolare e ciclo dei rifiuti" presso il Dipartimento regionale "Rischi tecnologici e fisici", all'ULSS n. 3 Serenissima, a Veritas S.p.A., al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Settentrionale porti di Venezia e Chioggia, al Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

MOD_RIF00_D01_REV00

Allegato 2 linee di trattamento attivate presso l'impianto e le rispettive potenzialità massime autorizzate

LINEA	Potenzialità giornaliera (tonn/giorno)	Potenzialità annua (tonn/anno)
2 Linee di selezione denominate MULTI 1 e MULTI 2 per il trattamento VPL/VL – compresa la linea MPO	245 ciascuna	60.000 ciascuna
Linea di raffinazione vetro e semilavorato	240	75.000
Linea di valorizzazione metalli	34	9.720
Linea di trattamento scarti (ex inerti)	100	28.800
Linea di pressatura plastiche	20	5.000
Linea Ingombranti	81.6	20.280
Linea EPS	6.4	1.920
Linea MPR	32	9.600

Allegato 3 Le quantità massime complessive di rifiuti stoccabili

RIFIUTI STOCCATI	QUANTITA' (TON)
Rifiuti in ingresso – Linee MULTI 1 e MULTI 2	7.200
Rifiuti in uscita (metalli, plastica, sovvalli, inerti etc) – Linee MULTI 1 e MULTI 2	1.200
Rifiuti costituiti da vetro semilavorato – Linee MULTI 1 e MULTI 2	3.500
Riserva di emergenza – Linee MULTI 1 e MULTI 2	2.500
Rifiuti stoccati nell'area Polmone - Lotto C	3.000
Rifiuti di vetro stoccati nel Lotto B (CER 191205)	9.800
Rifiuti in ingresso linea EPS	30
Rifiuti in uscita linea EPS	30
Rifiuti in ingresso linea MPR	100
Rifiuti in uscita linea MPR	100
Rifiuti ingresso ingombranti (Lotto D – Area ING –I)	720
Rifiuti prodotti ingombranti (Lotto D – Area ING –P)	900
TOTALE	29.800

Allegato 4 Linee impiantistiche

I rifiuti in ingresso ed in uscita dalle diverse linee impiantistiche, e le operazioni consentite, sono riportate nelle tabelle seguenti:

a) Linea MULTI 1 - MULTI 2– Lotto F e lotto D (stoccaggio)

Rifiuti in ingresso

CER	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	OPERAZIONI DI RECUPERO PRESSO LA LINEA
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
150102	Imballaggi in plastica	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
150104	Imballaggi in metallo	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13, R4
150105	Imballaggi compositi	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13, R4
150106	Imballaggi in materiali misti	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13, R4
150107	Imballaggi di vetro	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R13
160119	Plastica	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
170203	Plastica	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
191204	Plastica e gomma	Conferito da terzi dalla Linea Ingombranti dalla Linea raffinazione vetro e semilavorato	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
200139	Plastica	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13

Rifiuti in uscita

CER	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE
191201	Carta e cartone	Avviati ad impianti terzi
191202	Metalli ferrosi	Avviati ad impianti terzi Avviati alla Linea Metalli
191203	Metalli non ferrosi	Avviati ad impianti terzi Avviati alla Linea Metalli
191204	Plastica e gomma	Avviati ad impianti terzi Avviati alla Linea Pressatura Plastica e/o alla Linea MPO
191205	Vetro	Avviati ad impianti terzi Avviati alla linea raffinazione vetro e semilavorato
191207	Legno	Avviati ad impianti terzi

191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Avviati ad impianti terzi Avviati alla Linea trattamento scarti (ex inerti)
--------	--	--

I rifiuti sono stoccati per singolo CER, in cassoni, big – bags e/o in cumuli, di altezza massima pari a 6 metri, separati da distanza fisica o da separatori mobili.

b) Linea MPO – Lotto F**Rifiuti in ingresso**

CER	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	OPERAZIONI DI RECUPERO PRESSO LA LINEA
191204	Plastica e gomma proveniente dalle Linee Multi 1 e 2	Linee Multi 1 e 2	R12 ^{SC} - R12 ^{RV}

Rifiuti in uscita

CER	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE
191201	Carta e cartone	Avviati ad impianti terzi
191202	Metalli ferrosi	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea Metalli
191203	Metalli non ferrosi	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea Metalli
191204	Plastica e gomma	Avviati ad impianti terzi
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea trattamento scarti (ex inerti)

I rifiuti prodotti devono essere allontanati dall'area di lavoro ad ogni fine turno, e comunque all'occorrenza, e stoccati per singolo CER, in cassoni, big – bags e/o in cumuli, di altezza massima pari a 6 metri, separati da distanza fisica o da separatori mobili nelle aree di stoccaggio di cui alla planimetria allegata.

c) Linea di SELEZIONE VETRO SEMILAVORATO - lotto F

Rifiuti in ingresso

CER	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	OPERAZIONI DI RECUPERO PRESSO LA LINEA
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R13
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R13
150105	Imballaggi compositi	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13, R4
150106	Imballaggi in materiali misti	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13, R4
150107	Imballaggi di vetro	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R13
160120	Vetro	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R13
170202	Vetro	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R13
191205	Vetro	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
		dalle Linee MULTI 1 e MULTI 2	
		dalla Linea Ingrombranti	
		dalla Linea Metalli	
200102	Vetro	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R13

Rifiuti in uscita

CER	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE
191202	metalli ferrosi	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea Metalli
191203	metalli non ferrosi	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea Metalli
191204	plastica e gomma	Avviati ad impianti terzi
191205	vetro	Avviati ad impianti terzi
191209	minerali	Avviati ad impianti terzi
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Avviati ad impianti terzi
		Avviati alla Linea Trattamento scarti (ex inerti)

I rifiuti sono stoccati per singolo CER, in cassoni, big – bags e/o in cumuli, di altezza massima pari a 5 metri, separati da distanza fisica o da separatori mobili.

d) Linea VALORIZZAZIONE METALLI – Lotto F**Rifiuti in ingresso**

CER	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	OPERAZIONI DI RECUPERO PRESSO LA LINEA
150104	Imballaggi in metallo	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13, R4
150105	Imballaggi compositi	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13, R4
191202	Metalli ferrosi	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13, R4
		dalle Linee MULTI 1 e MULTI 2	
		dalla Linea Ingombranti	
		dalla Linea raffinazione vetro e semilavorato	
		dalla Linea trattamento scarti (ex inerti)	
191203	Metalli non ferrosi	Conferito da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13, R4
		dalle Linee MULTI 1 e MULTI 2	
		dalla Linea Ingombranti	
		dalla linea raffinazione vetro e semilavorato	
		dalla Linea ex inerti (sopravaglio)	

Rifiuti in uscita

CER	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE
191202	metalli ferrosi	Avviati ad impianti terzi
191203	metalli non ferrosi	Avviati ad impianti terzi
191204	plastica e gomma	Avviati ad impianti terzi
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Avviati ad impianti terzi
		Avviato alla Linea Trattamento scarti (ex inerti)

I rifiuti sono stoccati per singolo CER, in cassoni e/o in cumuli, di altezza massima pari a 4 metri, separati da distanza fisica o da separatori mobili.

e) Linea di TRATTAMENTO SCARTI (ex inerti) – Lotto F

Rifiuti in ingresso

CER	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	OPERAZIONI DI RECUPERO PRESSO LA LINEA
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Dalle Linee MULTI 1 e MULTI 2	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R13
		Dalla Linea Ingombranti	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R13
		Dalla Linea Metalli	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R13
		Dalla linea raffinazione vetro e semilavorato	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R13

Rifiuti in uscita

CER	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE
191202	Metalli ferrosi	Avviato ad impianti terzi
191203	Metalli non ferrosi	Avviato ad impianti terzi
191204	Plastica e gomma	Avviato ad impianti terzi
191205	Vetro	Avviato ad impianti terzi
19 12 09	Minerali	Avviato ad impianti terzi
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Avviato ad impianti terzi

I rifiuti sono stoccati per singolo CER, in cassoni e/o in cumuli, di altezza massima pari a 5 metri, separati da distanza fisica o da separatori mobili.

f) Linea di PRESSATURA DELLE PLASTICHE – Lotto F**Rifiuti in ingresso**

CER	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	OPERAZIONI DI RECUPERO PRESSO LA LINEA
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
150102	Imballaggi in plastica	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
150105	Imballaggi compositi	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
150106	Imballaggi in materiali misti	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
160119	Plastica	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
170203	Plastica	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
191204	Plastica e gomma	Conferiti da terzi dalle Linee MULTI 1 e MULTI 2 dalla Linea Ingombranti	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
200139	Plastica	Conferiti da terzi	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13

Rifiuti in uscita

CER	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Avviati ad impianti terzi
150102	Imballaggi in plastica	Avviati ad impianti terzi
150105	Imballaggi compositi	Avviati ad impianti terzi
150106	Imballaggi in materiali misti	Avviati ad impianti terzi
160119	Plastica	Avviati ad impianti terzi
170203	Plastica	Avviati ad impianti terzi
191204	Plastica e gomma	Avviati ad impianti terzi
200139	Plastica	Avviati ad impianti terzi

I rifiuti pressati sono stoccati in balle la cui sovrapposizione non può superare il numero di 4 unità (4 metri circa), e sono identificati dal medesimo CER di ingresso.

g) Linea INGOMBRANTI – Lotto D**Rifiuti in ingresso**

CER	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	OPERAZIONI DI RECUPERO PRESSO LA LINEA
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	Rifiuti conferiti all'impianto e provenienti dall'esterno	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
150102	Imballaggi in plastica	Rifiuti conferiti all'impianto e provenienti dall'esterno	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
150103	Imballaggi in legno	Rifiuti conferiti all'impianto e provenienti dall'esterno	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
150105	Imballaggi compositi	Rifiuti conferiti all'impianto e provenienti dall'esterno	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13, R4
150106	Imballaggi in materiali misti	Rifiuti conferiti all'impianto e provenienti dall'esterno	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13, R4
160119	Plastica	Rifiuti conferiti all'impianto e provenienti dall'esterno	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 – Limitatamente a materiali ingombranti provenienti ad esempio dallo sgombero delle navi in demolizione (mobilia etc) in demolizione o di cantieri	Rifiuti conferiti all'impianto e provenienti dall'esterno	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
170203	Plastica	Rifiuti conferiti all'impianto e provenienti dall'esterno	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	Rifiuti conferiti dalla Fincantieri ed originati nei processi di allestimento navale	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
200138	Legno	Rifiuti conferiti all'impianto e provenienti dall'esterno	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
200139	Plastica	Rifiuti conferiti all'impianto e provenienti dall'esterno	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
200307	Rifiuti ingombranti	Rifiuti conferiti all'impianto e provenienti dall'esterno	R12 ^{EL} , R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13

Rifiuti in uscita

CER	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE
19 12 01	carta e cartone	Conferiti ad impianti autorizzati
19 12 02	metalli ferrosi	Conferiti ad impianti autorizzati

		Avviati alla Linea Metalli
19 12 03	metalli non ferrosi	Conferiti ad impianti autorizzati
		Avviati alla Linea Metalli
19 12 04	plastica e gomma	Conferiti ad impianti autorizzati
		Avviati alla Linea Pressatura Plastica
19 12 05	Vetro	Conferiti ad impianti autorizzati
		Avviati alla linea raffinazione vetro e semilavorato
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	Conferiti ad impianti autorizzati
19 12 08	Prodotti tessili	Conferiti ad impianti autorizzati
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Conferiti ad impianti autorizzati
		Avviati alla Linea ex inerti (sopravaglio)

I rifiuti sono stoccati, per singolo CER, in cassoni e/o in cumuli di altezza 5 metri, separati da distanza fisica o da separatori mobili. Per i rifiuti prodotti lo stoccaggio potrà essere anche in cassoni.

h) Linea EPS– Lotto B

Rifiuti in ingresso

CER	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	OPERAZIONI DI RECUPERO PRESSO LA LINEA
150102	Imballaggi in plastica	Rifiuti conferiti all'impianto e provenienti dall'esterno	R12 ^{EL} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
200139	Plastica	Rifiuti conferiti all'impianto e provenienti dall'esterno	R12 ^{EL} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13

Rifiuti in uscita

CER	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE
19 12 01	carta e cartone	Conferiti ad impianti autorizzati
19 12 04	plastica e gomma	Conferiti ad impianti autorizzati
		Avviati alla Linea Pressatura Plastica
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Conferiti ad impianti autorizzati
		Avviati alla Linea ex inerti (sopravaglio)

I rifiuti sono stoccati, per singolo CER, in cassoni, big bags e/o in cumuli di altezza massima di 5 metri, separati da distanza fisica o da separatori mobili. Per i rifiuti prodotti lo stoccaggio potrà essere in cassoni, big bags o in balle per un'altezza massima di 3m circa.

i) Linea MPR – Lotto B**Rifiuti in ingresso**

CER	DESCRIZIONE	PROVENIENZA	OPERAZIONI DI RECUPERO PRESSO LA LINEA
150102	Imballaggi in plastica	Rifiuti conferiti all'impianto e provenienti dall'esterno	R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
160119	Plastica	Rifiuti conferiti all'impianto e provenienti dall'esterno	R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
170201	Plastica	Plastica prodotta dalla dismissione dei bidoncini utilizzati dalla capogruppo Veritas s.p.a. per l'effettuazione della raccolta differenziata	R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13
200139	Plastica	Rifiuti conferiti all'impianto e provenienti dall'esterno	R12 ^{SC} , R12 ^A , R12 ^{RV} , R13

Rifiuti in uscita

CER	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE
191201	carta e cartone	Conferiti ad impianti autorizzati
191204	plastica e gomma	Conferiti ad impianti autorizzati
		Avviati alla Linea Pressatura Plastica
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Conferiti ad impianti autorizzati
		Avviati alla Linea ex inerti (sopravaglio)

I rifiuti sono stoccati, per singolo CER, in cassoni, big bags e/o in cumuli di altezza massima di 5 metri, separati da distanza fisica o da separatori mobili. Per i rifiuti prodotti lo stoccaggio potrà essere anche in cassoni, big bags o in balle per un altezza massima di 3m circa

Allegato 5 Codice EER stoccabili**Lotto F e D**

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
191205	Vetro	R12 ^A - R13

I rifiuti sono stoccati per singolo CER in cumuli di altezza massima 5,5 metri, separati da distanza fisica o da separatori mobili.

Area "EX SOVVALLI" (cosidetto ripasso) - Lotto F

Conferiti da terzi o provenienti dalle altre linee di trattamento (CER 191204)

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R12 ^A - R13
150102	Imballaggi in plastica	R12 ^A - R13
150104	Imballaggi in metallo	R12 ^A - R13
150105	Imballaggi compositi	R12 ^A - R13
150106	Imballaggi in materiali misti	R12 ^A - R13
150107	Imballaggi di vetro	R12 ^A - R13
160119	Plastica	R12 ^A - R13
170203	Plastica	R12 ^A - R13
191204	Plastica e gomma	R12 ^A - R13
200139	Plastica	R12 ^A - R13

I rifiuti sono stoccati per singolo CER, in cassoni, big- bags e/o in cumuli, di altezza massima è di 5 metri, separati da distanza fisica o da separatori mobili. Lo stoccaggio delle plastica potrà avvenire anche in balle sovrapposte per un altezza massima di 4m circa.

Area POLMONE - lotto C**Rifiuti conferiti da terzi**

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R12 ^A - R13
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro	R12 ^A - R13
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	R12 ^A - R13
150101	Imballaggi di carta e cartone	R12 ^A - R13

150102	Imballaggi in plastica	R12 ^A - R13
150103	Imballaggi in legno	R12 ^A - R13
150104	Imballaggi in metallo	R12 ^A - R13
150105	imballaggi compositi	R12 ^A - R13
150106	Imballaggi in materiali misti	R12 ^A - R13
150107	Imballaggi di vetro	R12 ^A - R13
160119	Plastica	R12 ^A - R13
160120	Vetro	R12 ^A - R13
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03 - Limitatamente a materiali ingombranti provenienti ad esempio dallo sgombero delle navi in demolizione (mobilia etc) o di cantieri	R12 ^A - R13
170202	Vetro	R12 ^A - R13
170203	Plastica	R12 ^A - R13
191202	Metalli ferrosi	R12 ^A - R13
191203	Metalli non ferrosi	R12 ^A - R13
191204	Plastica e gomma	R12 ^A - R13
191205	Vetro	R12 ^A - R13
200101	Carta e cartone	R12 ^A - R13
200102	Vetro	R12 ^A - R13
200138	Legno	R12 ^A - R13
200139	Plastica	R12 ^A - R13
200307	Rifiuti ingombranti	R12 ^A - R13

Rifiuti provenienti da altre linee di trattamento

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
19 12 01	carta e cartone	R13
19 12 02	metalli ferrosi	R13
19 12 03	metalli non ferrosi	R13
19 12 04	plastica e gomma	R13

19 12 05	Vetro	R13
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R13
19 12 08	Prodotti tessili	R13
19 12 09	Minerali	R13/D15
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R13/D15

Tutti i rifiuti sono stoccati per singolo CER, in cassoni e/o in cumuli di altezza massima 5 metri, separati da distanza fisica o da separatori mobili.

SCHEMA DI POLIZZA

Copia per il: Fideiussore Contraente Beneficiario⁽¹⁾

OGGETTO: Appendice n. 29 Atto di variazione alla Polizza n. 1789713

Fatta salva ogni altra premessa di cui alla Polizza in oggetto ed in particolare nella Sezione che regola i rapporti tra Beneficiario e Fideiussore, il fideiussore prende atto del provvedimento prot. n. 66724 del 16.11.2022 (Determinazione n. 3102/2022), di cui si richiamano integralmente i contenuti, che ha sostituito il provvedimento prot. n. 44220 del 29.07.2022 (Determinazione n. 2092/2022) come modificato dal provvedimento prot. n. 62014 del 24.10.2022 (Determinazione n. 2853/2022)

Il presente contratto è composto di n° ____ pagine totali⁽³⁾

Letto, accettato, e sottoscritto in data _____, luogo _____⁽⁴⁾

CONTRAENTE: ⁽⁵⁾ Nome e Cognome

Qualifica _____

Documento _____

Firma _____

FIDEIUSSORE: ⁽⁵⁾ Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Documento _____

Firma _____

PER MERA ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA PRESTATATA PER

La copertura degli oneri conseguenti a comportamenti commissivi od omissivi rispetto agli obblighi derivanti o attribuiti al soggetto, autorizzato col provvedimento in oggetto, da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti od organismi pubblici anche di controllo.

Il Responsabile del Procedimento pro tempore, dott. Massimo Gattolin

Le comunicazioni con il **CONTRAENTE** e il **FIDEIUSSORE** avverranno esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: *ambiente.cittametropolitana.ve@pecveneto.it* ; PEC ditta _____; PEC Fideiussore _____.

_____, _____⁽⁶⁾

IL BENEFICIARIO

Città metropolitana di Venezia

Via Forte Marghera N. 191 – 30173 Mestre Venezia

Responsabile del Procedimento: dott. Massimo Gattolin

AVVERTENZE:

1. **Il presente contratto è emesso in almeno 3 esemplari. Tutti gli esemplari emessi, firmati da Fideiussore e Contraente su tutte le pagine, devono essere presentati alla Città metropolitana di Venezia per l'accettazione. Gli esemplari di competenza saranno poi restituiti.**
2. **Il numero di appendice deve essere indicato dal Fideiussore.**
3. **Numero di pagine, deve essere obbligatoriamente compilato**
4. **Luogo e data di firma del Contraente e del Fideiussore devono essere obbligatoriamente compilati.**
5. **Devono essere allegati i documenti di identità dei firmatari. Le firme devono essere apposte per esteso, leggibili e confrontabili con i documenti di identità allegati; in caso contrario la polizza potrà essere considerata non conforme. I poteri di firma del fideiussore devono essere attestati con copia dell'atto di conferimento (procura, mandato, ecc) da allegare all'esemplare della polizza di competenza del beneficiario, a meno che non firmi la stessa persona che aveva firmato il contratto originale. L'assenza di tale documentazione rende la polizza inaccettabile da parte del beneficiario.**
6. **Luogo e data di firma del beneficiario devono essere lasciati in bianco e riempiti dalla Città metropolitana di Venezia al momento dell'accettazione.**